

DELIBERA C.C. N^ 4 DEL 28/03/2006

DISCIPLINARE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI NELLA CASA COMUNALE

ART. 1

1. La celebrazione del matrimonio regolata dagli articoli 101 e 106 del codice civile è attività istituzionale gratuita.
2. Essa ha luogo nei giorni indicati dagli sposi e si svolge nella Casa Comunale – Via Milano n. 2, nella Sala del Sindaco, all' interno dell' orario di servizio, salvo quando previsto nel seguente art. 3.

ART. 2

1. La celebrazione di matrimonio richiesta da altro Ufficiale dello Stato Civile per motivi di necessità o convenienza degli sposi, ai sensi dell' art. 109 del codice civile, non rientra nella previsione di cui all' articolo precedente.

ART. 3

1. La celebrazione richiesta ai sensi dell' art. 109 del codice civile o in orario diverso da quello indicato all' art. 1, è subordinata al versamento della tariffa indicata nell' allegato "A" al presente disciplinare.
2. Essa ha luogo nel giorno indicato dagli sposi entro gli orari precisati nell' allegato "A" e si svolge nella Casa Comunale in uno dei seguenti luoghi a scelta dei medesimi:
 - Sala del sindaco;
 - Sala Consiliare – Palazzo Polifunzionale;
 - Villa Filiani.
3. La richiesta di celebrazione di cui al presente articolo, redatta su modulo conforme all' allegato "B" al presente disciplinare deve essere presentata all' Ufficio di Stato Civile almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la data stabilita e deve essere accompagnata da ricevuta di versamento alla Tesoreria Comunale della tariffa prevista nell' allegato "A".

ART. 4

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, o chi lo sostituisce a norma di legge, è Ufficiale dello Stato Civile.
2. Le funzioni di Ufficiale dello Stato Civile per la celebrazione di matrimonio possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune previo superamento di apposito corso, al Segretario Generale, a uno o più consiglieri o assessori comunali o a cittadini Italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale.
3. Il conferimento della delega non priva il Sindaco della titolarità delle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile.

ART. 5

1. Le tariffe determinate nell' allegato "A" sono annualmente aggiornate con deliberazione della Giunta Comunale.